



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 89 che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO l’articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” recante modifiche all’art. 89 del richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2) che modifica l’articolo 18 della legge n. 241 del 1990, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: “Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO il decreto ministeriale rep. n. 380 del 5 agosto 2020 è stato oggetto di notifica alla Commissione Ue ai sensi dell'art. 3.1 del Temporary Framework e che questa Direzione generale è in attesa di conoscere l'esito di detta notifica;

RITENUTO necessario procedere al riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 al fine di sostenere l'industria musicale, discografica e fonografica;

VISTO il D.M. 5 agosto 2020 Rep. n. 380, recante "*Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno dell'industria musicale, discografica e fonografica*", registrato dalla Corte dei Conti il 19 agosto 2020 al n. 1768;

VISTO il decreto del Direttore generale Spettacolo rep. n. 1667 del 24 agosto 2020 recante "*Avviso pubblico Fondo emergenza Covid 2020 Industria musicale, discografica e fonografica*"

CONSIDERATE le istanze presentate entro i termini disposti dall'articolo 2 del suddetto Avviso, con le modalità ivi previste;

CONSIDERATE le dichiarazioni rese dagli istanti in tema di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto;

CONSIDERATA l'istruttoria finalizzata alla verifica della regolarità formale delle domande pervenute sulla base dei requisiti auto-dichiarati, ai sensi del DPR 445/2000, e constatata la regolarità della procedura di valutazione espletata, nonché l'ammissibilità delle domande formulate entro il termine;

TENUTO CONTO del fatto che l'Amministrazione effettuerà ulteriori idonei controlli documentali, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai fini delle conseguenti determinazioni;

DECRETA

Art. 1

(Istanze ammesse con riserva)

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, si dispone l'ammissione con riserva al contributo di cui al dm 5 agosto 2020 rep. n. 380 e al decreto del Direttore generale Spettacolo n. 1667 del 24 agosto 2020 come indicato negli allegati elenchi contraddistinti come di seguito indicati che costituiscono parte integrante del presente decreto:

- a) Allegato **A1**: istanze presentate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del dm 380 formalmente regolari;
- b) Allegato **A2**: istanze presentate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del dm 380 in integrazione documentale;
- c) Allegato **B1**: istanze presentate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del dm 380 formalmente regolari;
- d) Allegato **B2**: istanze presentate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del dm 380 in integrazione documentale.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

Rimane salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo di procedere alle verifiche e ai controlli di cui all'art. 4 del dm 5 agosto 2020, rep. n. 380.

Art. 2
(Istanze non ammesse)

Alla luce di quanto evidenziato in premessa all'esito dell'espletata istruttoria formale, sono da considerarsi non ammesse – per le motivazioni indicate al singolo istante con separata comunicazione di rigetto – le istanze di contributo specificate nell'allegato che segue:

- a) Allegato **A3** istanze non ammesse presentate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a)

Art. 3
(Rimedi esperibili)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 gg o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.

Art. 4
(Pubblicità e notifica)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati: <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>.
Il medesimo è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.

Art. 5
(Clausola di salvaguardia)

Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, rimane salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo, all'esito di ulteriori valutazioni e verifiche, con apposito provvedimento, di recuperare le somme eventualmente già erogate, come disposto dall'art. 4 del dm 5 agosto 2020.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Onofrio Cutaia)